

INTERVENTO CONSIGLIERE PIETRO VANADIA SUL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali.

L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da varie fattispecie tassativamente previste tra le quali sono contemplate, alla lettera A, le sentenze esecutive.

Tale norma risulta coerente con quanto disposto dall'art. 282 C.P.C. secondo il quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Il riconoscimento è effettuato mediante deliberazione consiliare la cui funzione è quella di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi di ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

La pronuncia del Consiglio comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di mettere in luce eventuali responsabilità: è previsto, infatti, che le delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei conti al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal TUEL.

Nell'elencazione dell'articolo 194 del TUEL è da rilevare che il debito per "sentenze esecutive" (ma come vedremo lo stesso principio si estende anche per il c.d. "lodo arbitrale") si distingue nettamente dalle altre per il fatto che il Comune, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in ragione della natura dello stesso (il debito si impone all'ente "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana); nelle altre quattro tipologie vi sono margini più apprezzabili di discrezionalità da parte dell'Amministrazione procedente.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva o da lodo arbitrale, come nelle delibere in oggetto, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

In altri termini, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 comma 1 lett. a) T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito), ed anche garantista consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente.

Aggiungo inoltre che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio.

Peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva o da lodo arbitrale non costituisce acquiescenza alla stessa, e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Il rischio della mancata approvazione dei debiti fuori bilancio nel caso di sentenza esecutiva o lodo arbitrale, entrambi casi sottoposti alla nostra deliberazione, da un lato è la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente.

Nel dettaglio, come consiglieri siamo chiamati stasera a riconoscere due debiti fuori bilancio ex art. 194 c. lett. A Dlgs 267/2000.

Nel primo caso si tratta di riconoscere un debito fuori bilancio a seguito di un lodo arbitrale chiesto dalla Viman srl per ottenere il risarcimento dei danni procurati dal Comune di Leonforte per inadempienza contrattuale.

Quando ci si riferisce al "lodo arbitrale" si allude al provvedimento o meglio all'atto finale del procedimento di arbitrato rituale.

Il lodo arbitrale attribuisce alle parti il potere di affidare ai giudici privati, c.d. arbitrati, la decisione in merito alle loro controversie, derogando così alla competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato.

Nel caso in oggetto il lodo si è concluso con la dichiarazione di risoluzione per l'inadempimento del Comune di Leonforte, accoglimento parziale delle richieste formulate dalla Viman srl e conseguente condanna al pagamento delle somme di cui in delibera.

In commissione consiliare è sorto il dubbio sulla possibilità di riconoscere un debito fuori bilancio a seguito di un lodo arbitrale che ontologicamente è differente dalla sentenza perché è emesso da soggetti privati, non ha natura di atto pubblico ma è espressione di autonomia negoziale delle parti i cui effetti di accertamento conseguono proprio da tale autonomia e non dal potere autoritativo statale di definire le controversie.

Ho chiarito in commissione che la recente riforma introdotta dal d.lgs n.40 del 2006 ha inserito l'art. 824 bis c.p.c., in base al quale il lodo ha **"gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria"**.

Si può pertanto dire che il lodo è equiparabile alla sentenza, atto che definisce il processo davanti al giudice ordinario.

Ciò peraltro non significa che il lodo si trasforma in sentenza, ma che quell'atto, pur mantenendo la sua natura, ne spiega gli effetti.

Certamente anche il lodo è suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ed inoltre è presupposto idoneo all'iscrizione di ipoteca legale come previsto dall'art. 2819 c.c., nonché alla trascrizione presso i registri immobiliari.

Inoltre, sul debito in oggetto, vi è in atti una relazione dell'Ufficio Contenzioso e il parere dei revisori dei conti che richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui il lodo arbitrale è equiparabile, quanto all'efficacia, alla sentenza.

Nel secondo caso si tratta di riconoscere un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Giudice di Pace di Leonforte a seguito di un'azione promossa da un cittadino contro il Comune per ottenere il risarcimento del danno da c.d. "insidia stradale".

Con la sentenza n. 20/2013 il Comune di Leonforte è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del legale, **OGGETTO DELLA DELIBERA**. **ANCHE**

In entrambi i casi dopo aver esaminato nel dettaglio la sentenza del Giudice di Pace di Leonforte ed il Lodo arbitrale emesso dall'Arbitrato di Enna, constatato il parere favorevole da parte degli organi competenti e le relazioni degli uffici, abbiamo votato favorevolmente all'unanimità nel corso dell'ultima seduta della V Commissione Consiliare e stasera siamo chiamati ad esprimerci attraverso la votazione.

Grazie.

Leonforte, 29.11.2013

Consigliere Comunale

Pietro Vanadia

